

Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022

Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla che è stata pubblicata, sulla *Gazzetta Ufficiale* del 31.12.2021 n. 310 S.O. 49, la **L. 30.12.2021 n. 234** (*legge di bilancio 2022*), **entrata in vigore l'1.1.2022**.

❖ NOVITÀ IN TEMA DI IRPEF E IRAP

Riforma dell'IRPEF - Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali - Modifiche al "trattamento integrativo della retribuzione" (art. 1 co. 2 - 4)	Viene prevista una riforma dell'IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. "cuneo fiscale" e l'imposizione fiscale, che prevede: - la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all'art. 11 co. 1 del TUIR; - la modifica delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, di cui all'art. 13 del TUIR; - la modifica del "trattamento integrativo della retribuzione". Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF si riducono da 5 a 4, così articolate: - fino a 15.000 euro → 23%; - oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro → 25%; - oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro → 35%; - oltre 50.000 euro → 43%. In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate: fino a 15.000 euro → 23%; oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro → 27%; oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro → 38%; oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro → 41%; oltre 75.000 euro → 43%. Modifiche alle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali Vengono modificate le detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, di cui all'art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa: - ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati; - ai redditi derivanti da pensioni; - ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato; - agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d'impresa minore e ad alcuni redditi diversi.
--	--

**Riforma dell'IRPEF -
Modifica degli scaglioni,
delle aliquote e delle
detrazioni d'imposta
per tipologie reddituali
- Modifiche
al "trattamento
integrativo della
retribuzione"
(art. 1 co. 2 - 4)**

Anche le nuove detrazioni d'imposta sono generalmente parametrizzate al reddito complessivo del contribuente e non spettano più in caso di reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

Sono però previsti incrementi delle detrazioni spettanti, con l'indicata finalità di ridurre l'imposizione gravante sui contribuenti titolari delle previste categorie reddituali, con un'incidenza maggiore per i redditi medio-bassi.

A seguito della suddetta revisione delle detrazioni d'imposta, viene abrogata l'ulteriore detrazione IRPEF prevista dall'art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro, che è stata di fatto "assorbita" dalla nuova disciplina.

Modifiche al "trattamento integrativo della retribuzione"

A seguito della suddetta riforma dell'IRPEF, viene modificata la disciplina del "trattamento integrativo della retribuzione" previsto dall'art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. "bonus di 100 euro al mese").

Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del "trattamento integrativo della retribuzione" viene ridotto, in generale, da 28.000 a 15.000 euro.

Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000 ma non a 28.000 euro, viene invece introdotta una particolare "clausola di salvaguardia" al fine di tutelare situazioni di "incapienza"; il "trattamento integrativo della retribuzione" viene infatti riconosciuto per un ammontare:

determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d'imposta e l'IRPEF lorda;

comunque non superiore a 1.200 euro annui.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF entrano in vigore l'1.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d'imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023).

Per il periodo d'imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.

Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d'imposta 2022, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.

Compensazioni a favore delle Regioni a statuto speciale e Province autonome

A seguito della suddetta riforma dell'IRPEF, a favore delle Regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna) e delle Province autonome di Trento e Bolzano viene previsto un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione all'IRPEF.

Addizionale regionale IRPEF - Aliquote 2022 - Differimento del termine di approvazione (art. 1 co. 5 e 6)	Al fine di consentire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di "recepire" la nuova articolazione degli scaglioni di reddito prevista ai fini IRPEF, viene differito: al 31.3.2022 il termine previsto per l'approvazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF per l'anno 2022³; al 13.5.2022 il termine per la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione delle addizionali regionali all'IRPEF, al fine della pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze⁴.
Addizionale comunale IRPEF - Aliquote 2022 - Differimento del termine di approvazione (art. 1 co. 7)	Al fine di consentire ai Comuni di "recepire" la nuova articolazione degli scaglioni di reddito prevista ai fini IRPEF, l'approvazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2022⁵ può avvenire: entro il 31.3.2022; oppure, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione⁶.
Addizionale comunale IRPEF - Incremento per il ripianamento del disavanzo dei Comuni capoluogo di città metropolitana (art. 1 co. 567 - 580)	Ai Comuni capoluogo di città metropolitana, con un disavanzo <i>pro-capite</i> superiore a 700 euro⁷, viene riconosciuto un contributo per il periodo 2022-2042, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15.2.2022, di un Accordo per il ripianamento del disavanzo e per il rilancio degli investimenti. Attraverso tale Accordo il Comune si impegna ad assicurare risorse proprie da destinare al ripianamento del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari. Una delle misure previste a tale fine è l'istituzione di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, anche in misura superiore al limite massimo dello 0,8%, senza che sia previsto un "tetto" a tale incremento.
Esclusione da IRAP di imprenditori, artisti e professionisti (art. 1 co. 8)	Dal 2022, l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti: - attività commerciali (ex art. 3 co. 1 lett. b) del DLgs. 446/97); - arti e professioni (ex art. 3 co. 1 lett. c) del DLgs. 446/97). Professionisti e imprenditori attualmente già esclusi da IRAP Già prima del 2022, risultano esclusi da IRAP i professionisti e i "piccoli" imprenditori che, in alternativa: - si avvalgano del regime forfetario ex L. 190/2014 o di quello di vantaggio ex DL 98/2011; - sono privi di autonoma organizzazione (ex art. 2 del DLgs. 446/97), secondo la nozione delineata nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (o, per i medici convenzionati con strutture ospedaliere, dall'art. 1 co. 1-bis del DLgs. 446/97). Contribuenti che rimangono soggetti ad IRAP dal 2022 <u>Continuano ad essere soggetti ad IRAP:</u> - le società di capitali, le società cooperative, le società europee di cui al regolamento CE 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento CE 1435/2003 (art. 3 co. 1 lett. a) del DLgs. 446/97); - gli enti commerciali, ivi inclusi i <i>trust</i>, esercenti in via esclusiva o principale attività commerciali (art. 3 co. 1 lett. a) del DLgs. 446/97); - le snc, le sas e le società ad esse equiparate (art. 3 co. 1 lett. b) del DLgs. 446/97); - le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, quali gli studi associati e le

	associazioni professionali (art. 3 co. 1 lett. c) del DLgs. 446/97); - enti privati non commerciali, ivi inclusi i trust non esercenti attività commerciali (art. 3 co. 1 lett. e) del DLgs. 446/97); - stabili organizzazioni, basi fisse o uffici di soggetti non residenti (art. 3 co. 1 lett. e) del DLgs. 446/97); - Amministrazioni Pubbliche, Amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e organi legislativi delle Regioni a statuto speciale (art. 3 co. 1 lett. e-bis) del DLgs. 446/97). Ultimi adempimenti relativi al 2021 Se soggette ad IRAP nel 2021, nel 2022 le persone fisiche esercenti attività d'impresa ed arti e professioni dovranno ancora: presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30.11.2022; versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30.6.2022 (ovvero entro il 22.8.2022, con la maggiorazione dello 0,4%).
--	---

Lo studio